

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1971.

Scritturazione a macchina degli atti di stato civile redatti negli uffici consolari.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 15 dell'ordinamento di stato civile, approvato con regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238;

Visto l'nt. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che determina le modalità tecniche per la redazione a macchina degli atti pubblici, in data 3 agosto 1962;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1958, e successive modifiche, concernente l'approvazione dei moduli per i registri dello stato civile e delle formule per gli atti dello stato civile;

Visto il decreto del Ministro per la grazia e giustizia 18 novembre 1967;

Visto l'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

Art. 1.

E' ammessa negli uffici consolari la scritturazione a macchina degli atti di stato civile, con l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto, di quelle di cui all'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché delle norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, per quanto concerne le caratteristiche dei nastri dattilografici.

Art. 2.

Entrambi gli originali degli atti possono essere scritti con unica battuta, purché anche per il secondo originale siano adoperati sistemi che assicurino scritturazioni nitide e uniformi che devono permanere leggibili fino all'evidente abrasione della carta, anche dopo che questa sia stata sottoposta alle varie prove, eseguite sullo stesso campione, elencate nella tabella "A" annessa al già citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Qualora per la battuta del secondo originale degli atti venga adoperata carta carbone, questa deve riportare sul verso l'indicazione del nome e della località della ditta produttrice, nonché la specificazione che sono assicurate scritturazioni indelebili, ai sensi del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

I fogli sciolti destinati alla scritturazione a macchina degli atti, prima di essere posti in uso sono vidimati dal capo dell'ufficio consolare esclusa la possibilità di delega, ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, il quale nell'apposita pagina che costituirà il frontespizio del registro indica di quanti fogli esso sarà composto.

Art. 4.

I fogli sui quali vengono dattiloscritti gli atti devono, al termine di ciascun giorno, essere riuniti in fascicolo mediante sistema di rilegatura provvisoria.

La formazione definitiva del registro deve avvenire non appena utilizzati tutti i relativi fogli e, se i fogli non sono stati tutti utilizzati, alla fine di ogni anno.

Art. 5.

Gli ispettori del Ministero e degli uffici all'estero accertano, in occasione delle periodiche visite ispettive, la regolarità della formazione dei registri anche per quanto concerne la rispondenza del numero dei fogli con quello indicato nel frontespizio.

Art. 6.

I capi degli uffici consolati che intendano adottare il sistema della stesura a macchina degli atti devono richiedere la preventiva autorizzazione del Ministero degli affari esteri

Art. 7.

Nulla è innovato in ordine al decreto ministeriale 7 luglio 1958 quanto alle caratteristiche dei fogli sui quali vengono iscritti gli atti dello stato civile, nonché in ordine al tipo di carta prescritto dalle norme in vigore, salvi gli

adattamenti necessari dal bordo dei fogli per consentirne la rilegatura provvisoria di cui all'art. 4 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1971